

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione – Sede - Durata). E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.L.vo 460/97, una Associazione denominata “**SICUREZZA LAVORO**” abbreviata in “**SICURLAV**” Associazione culturale, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, non commerciale. Essa si prefigge di studiare e divulgare la legislazione, i sistemi, i metodi e le tecniche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione sociale di tali tematiche. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, disconosce le discriminazioni razziali o sociali, non ha fini di lucro e ha durata illimitata. L'Associazione ha sede in Piossasco (TO) Via Bellini, 1.

Articolo 2 (Scopo ed oggetto sociale). L'Associazione, nel rispetto delle direttive Nazionali e Comunitarie, senza limitazioni territoriali e temporali, si prefigge lo scopo di migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno e contribuire alla diminuzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. Il raggiungimento dello scopo dell'Associazione viene perseguito attraverso l'attuazione e la promozione delle seguenti attività: individuazione e studio dei fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro; individuazione, sviluppo e diffusione delle misure necessarie per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro con la ricerca e lo studio di tematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro, prevedendo anche la pubblicazione dei risultati; realizzazione di iniziative e incontri formativi per migliorare il grado di istruzione, informazione, formazione, partecipazione dei lavoratori e dei cittadini utilizzando lo strumento della formazione extra scolastica delle persone, al fine di permettere la crescita intellettuale dell'individuo e lo sviluppo della sua personalità complessiva; attuazione e sostegno delle iniziative che sono principalmente dirette alla tutela della salute ed allo sviluppo della cultura della prevenzione dei rischi al fine di favorire e promuovere un'ampia aggregazione sociale. L'Associazione è un organismo culturale, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona rientrante nella fascia di agevolazioni

fiscali e tributarie previste dalla normativa a favore di tali Associazioni. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà: svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sociale; promuovere, organizzare e partecipare attivamente a saloni, mostre, rassegne e manifestazioni simili; organizzare incontri o corsi di informazione e di formazione, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore inerente la sicurezza e l'igiene del lavoro; creare e gestire un sito internet con accesso parzialmente riservato ai Soci, e strumenti multimediali affini che trattino la materia di igiene e sicurezza del lavoro; editare e pubblicare la rivista dell'Associazione o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione; editare e pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché editare, pubblicare e curare la stampa di fascicoli tecnici e informativi, manuali, volumi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo; realizzare e distribuire propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento dello scopo sociale; ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi scopi;

Articolo 3 (Logo dell'Associazione SICURLAV). Il logo dell'Associazione è il seguente:

Su delibera del Consiglio Direttivo il logo può essere depositato presso gli organi preposti al fine di tutelarlo secondo la normativa vigente



Articolo 4 (Mezzi). Al fine del raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, con Società, altre Associazioni o persone singole.

Articolo 5 (Associati). Gli Associati possono avere le qualifiche di: Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Onorari. I Soci Fondatori sono i firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione. I Soci Ordinari sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto. I Soci Sostenitori sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono Istituti, Enti, Società persone fisiche benemerite nei confronti dell'Associazione. La suddivisione nelle suddette categorie di Soci non implica differenza di trattamento degli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 (Iscrizione - Recesso). La domanda di iscrizione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori va presentata al Consiglio Direttivo e comporta la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti. L'aspirante Associato come Socio Ordinario o Sostenitore, dovrà presentare domanda di ammissione redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il neo-Socio dovrà, entro e non oltre quindici giorni, pena decadenza, versare la quota Sociale per l'anno in corso, fatte salve le eventuali diverse modalità definite dal Consiglio Direttivo in occasione di particolari campagne di associazione. La qualità di Associato può decadere per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, per morte o per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7 (Soci Onorari). I Soci Onorari vengono indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo, successivamente dal Consiglio Direttivo votati ed infine presentati all'Assemblea Generale.

Articolo 8 (Diritti e Doveri dei Soci). Tutti i Soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti, gli impegni e le altre disposizioni prese degli organi dell'Associazione, e a provvedere al pagamento della quota associativa. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee Generali. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione secondo le modalità definite per regolamento dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 (Contributi associativi). La determinazione dei contributi associativi è effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il dettaglio relativo ai contributi associativi prevede la definizione della quota base cui sono soggetti i Soci Fondatori e i Soci Ordinari e una quota compresa tra 3 e 10 volte la quota base cui sono soggetti i Soci Sostenitori. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo. La quota Sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, deve essere versata dal Socio entro e non

oltre il 28 febbraio di ogni anno; il mancato pagamento di essa è causa di decadenza da Socio.

Articolo 10 (Sanzioni). Il Socio che violi le norme dello Statuto, di ogni altro regolamento o disposizione emanata dagli organi dell'Associazione e disattenda i propri obblighi, sarà soggetto a sanzioni applicate dal Consiglio Direttivo. Tali sanzioni potranno in particolare comprendere la sospensione a tempo determinato dall'esercizio dei diritti o delle cariche Sociali e l'estromissione dall'Associazione. Le sanzioni deliberate nei confronti del Socio per ragioni diverse dal mancato pagamento delle quote o di altri oneri pattuiti, saranno notificate per mezzo di lettera raccomandata contenente le motivazioni e saranno applicate solo dopo che il Socio avrà avuto la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo ragioni a supporto della prosecuzione della sua affiliazione all'Associazione, e l'eventuale opportunità di correggere i comportamenti censurati.

Articolo 11 (Organi Sociali). Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, Il Tesoriere.

Articolo 12 (Assemblea Generale). L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è composta dalla totalità dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali e dai Soci Onorari, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale precedente. L'Assemblea straordinaria, si tiene quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne facciano domanda motivata almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con comunicazione scritta inviata all'indirizzo e con le modalità (lettera postale con affrancatura ordinaria, a mezzo fax o tramite posta elettronica e-mail) indicate dal Socio al momento dell'iscrizione. Le eventuali variazioni di recapito, numero di telefax e indirizzo e-mail devono essere tempestivamente comunicate dai Soci al Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza. L'avviso

di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto presenti personalmente o per delega. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero di Soci aventi diritto di voto, presenti personalmente o per delega, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione. Ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato o da persona all'uopo nominata. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di una delega.

Articolo 13 (Delibere dell'Assemblea generale). L'Assemblea ordinaria delibera: sulla relazione riguardante l'esercizio sociale precedente; sul rendiconto economico e finanziario; sulle direttive di massima dell'attività sociale; ogni quattro anni procede all'elezione, tra gli Associati, dei componenti il Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 14; nomina i probiviri nei casi di cui all'art. 31, discute gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche di Statuto e Regolamenti, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza pure di quest'ultimo, dal Socio con maggiore anzianità associativa. Colui che presiede l'assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea e, se lo ritiene necessario e nei casi previsti, due Associati con il compito di Scrutatori. Le delibere sono validamente prese, per l'Assemblea ordinaria, con l'approvazione della maggioranza dei voti dei Soci presenti, personalmente o attraverso persone delegate; mentre per l'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti personalmente o attraverso persone delegate, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro Verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano anche i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Copia del verbale sarà inviato a tutti i Soci con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea inoltre il Libro Verbali dell'Assemblea resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

Articolo 14 (Consiglio Direttivo). L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, avente mandato quadriennale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali, in particolare ha i seguenti compiti: amministra l'Associazione; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; cura l'attuazione delle delibere assembleari; elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione; attribuisce deleghe ai Consiglieri su specifiche materie; attribuisce ai Consiglieri particolari incarichi (quali ad esempio la direzione di corsi o convegni, la direzione di periodici, la direzione e redazione di pubblicazioni ecc.); accetta i nuovi Soci Ordinari e Sostenitori e nomina quelli Onorari; determina annualmente le quote associative; definisce i benefici a vantaggio degli Associati; recepisce e formula le modifiche dello Statuto che vengono poi approvate dall'Assemblea costituita dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; emana circolari; esprime parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale. Il Consiglio Direttivo può elaborare Regolamenti interni su specifiche materie, i regolamenti possono essere modificati dal Consiglio stesso e dall'Assemblea straordinaria dei Soci. Inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Commissioni con poteri e compiti stabiliti dal successivo art. 17. Il primo Consiglio Direttivo è composto da quattro consiglieri eletti tra i Soci Fondatori, per la durata temporale di quattro anni. I successivi Consigli Direttivi sono composti, su decisione dell'Assemblea dei soci, da cinque, sette o nove consiglieri. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 15 (Insediamento del Consiglio Direttivo – Elezione del Presidente e del Vice Presidente).

Entro trenta giorni dalla nomina dei Consiglieri il Consiglio Direttivo viene convocato per il suo insediamento mediante comunicazione scritta da parte del Consigliere avente più anzianità associativa, che presiede il primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice presidente dell'Associazione. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei membri

del Consiglio. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il quorum dopo i primi tre scrutini l'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti. L'elezione del Vice Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

Articolo 16 (Convocazione del Consiglio Direttivo). Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con indicazione dell'ordine del giorno, sede ed ora di convocazione, o quando ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità associativa. Il Vice Presidente, o in sua assenza un Consigliere nominato di volta in volta, svolge funzioni di Segretario, redige e firma il verbale della riunione del Consiglio che sarà sottoscritto dal Presidente.

Articolo 17 (Commissioni). Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni, cioè gruppi di lavoro, che prendono in esame argomenti di interesse associativo proposti da un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati che, a suo giudizio, hanno maggior attinenza con l'argomento. Le Commissioni, al termine del lavoro, redigono un documento conclusivo che verrà portato all'attenzione del Consiglio Direttivo e, ove opportuno, all'attenzione dell'Assemblea dei Soci. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee, si sciolgono con la presentazione del documento conclusivo al Consiglio Direttivo e possono essere rinnovate.

Articolo 18 (Rinunce). Il Consigliere che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Se nel corso del mandato rimangono vacanti alcune cariche del Consiglio Direttivo, lo stesso, tenuto conto delle modalità di costituzione, coopta i nuovi membri (in ordine tra i non eletti) che decadono al termine del mandato dei Consiglieri sostituiti e provvede alla copertura delle cariche vacanti.

Articolo 19 (Presidente). Il Presidente viene eletto con le modalità dell'art. 15 ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di vacanza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente. Il Presidente ha i seguenti compiti: convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede; nomina e revoca il Tesoriere; firma ogni atto riguardante l'ordinaria amministrazione; gestisce l'attività economica e finanziaria dell'Associazione, firmando i mandati. Il Presidente è responsabile: del corretto svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo; di notificare data e luogo delle riunioni, di provvedere alla sede, di definire l'agenda delle riunioni, di richiedere contributi e di sollevare questioni; di gestire le votazioni e di assicurare l'esistenza del quorum alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 (Vice Presidente). Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed è responsabile: della redazione e della distribuzione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; della sostituzione del Presidente quando assente; di altri incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (Mandati di Presidente e Vice Presidente). Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo e decadono con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Vice Presidente che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio. Se nel corso del mandato rimangono vacanti cariche di Presidente o di Vice Presidente il Consiglio Direttivo, provvede entro trenta giorni ad una nuova elezione secondo le modalità previste dall'art. 15. Il Presidente che abbia ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Articolo 22 (Tesoriere). Il Tesoriere è un Associato la cui nomina e revoca spettano al Presidente. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se non nel caso egli sia anche consigliere. Il Tesoriere coordina, con il Presidente, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Su delega del Presidente apre e chiude posizioni bancarie, postali e firma mandati di pagamento. Il Tesoriere incassa direttamente le quote associative e le altre entrate rilasciando quietanza. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da

idonea relazione contabile. Bilanci e relazione devono essere presentati al Consiglio Direttivo per il parere e successivamente all'Assemblea generale.

Articolo 23 (Compensi e rimborsi spese). Per le cariche Sociali non è dovuto alcun compenso. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, anche determinate in modo forfetario, dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri e dal Tesoriere, per la partecipazione alle riunioni, per le attività di rappresentanza o per altri particolari incarichi. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri o ai Soci ai quali sono attribuiti dal Consiglio Direttivo particolari incarichi (quali ad esempio la direzione di corsi o convegni, la direzione e redazione di periodici e di pubblicazioni, la direzione di commissioni, la partecipazione a comitati scientifici, ecc.) sono riconosciuti gli eventuali compensi, nei limiti di cui al DPR 645/94 e della Legge 336/95, con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono attribuiti.

Articolo 24 (Beni). Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti di beni mobili e immobili. I beni immobili di proprietà dell'Associazione non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole dell'Assemblea.

Articolo 25 (Finanziamento). L'Associazione provvede al proprio finanziamento con: le rendite del suo patrimonio; le quote associative; l'utile derivante dalle attività svolte e dalla partecipazione ad attività similari; i proventi delle pubblicazioni e manifestazioni; i contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, depositi in danaro a favore dell'Associazione; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio Sociale dai singoli iscritti.

Articolo 26 (Esercizio finanziario). L'esercizio finanziario dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 27 (Distribuzione utili). Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività connesse a queste ultime.

Articolo 28 (Tutela della proprietà intellettuale). I diritti di proprietà e gli interessi di qualsivoglia forma di proprietà intellettuale detenuta da ogni Associato singolarmente, ovvero separatamente rispetto all'Associazione e alle attività dell'Associato all'interno dell'Associazione, sono e rimarranno proprietà esclusiva di ciascun Associato. I Soci possono cedere all'Associazione su licenza i suddetti diritti di proprietà qualora siano considerati adeguati nell'ambito di specifiche iniziative (pubblicazioni, brevetti, ecc.). L'approvazione di tale accordo è di competenza del Consiglio Direttivo che definirà termini e condizioni. L'Associazione può a sua volta produrre, nell'ambito delle sue attività, prodotti o servizi su cui potrà vantare proprietà intellettuale. In tal caso l'Associazione può effettuare tutti i passi necessari per tutelare tale proprietà, quali la registrazione di brevetti o marchi, o altro intervento utile e necessario in accordo con la legislazione vigente. L'Associazione può cedere su licenza tali proprietà intellettuali.

Articolo 29 (Diritti dei Soci su proprietà e interessi dell'Associazione). Ogni membro la cui adesione all'Associazione venga a cessare per recessione, cessazione di attività, espulsione o altra causa, non potrà vantare diritti su fondi, proprietà e interessi dell'Associazione.

Articolo 30 (Scioglimento dell'Associazione). Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Per la delibera in ordine allo scioglimento occorrerà: in prima convocazione, la presenza di almeno metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega, e i due terzi dei voti favorevoli; in seconda convocazione, la presenza di almeno metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega, e la metà più uno dei voti favorevoli. In caso di scioglimento eventuali residui attivi e proprietà intellettuali dell'Associazione saranno devoluti a scopi di beneficenza ad altre associazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 31 (Controversie). Le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri appositamente nominati dall'Assemblea che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.